DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Lettonia

[notificata con il numero C(1999) 4756]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) un gruppo di esperti della Commissione si è recato in Lettonia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

(2) le disposizioni della legislazione della Lettonia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

(3) in Lettonia lo «State Veterinary Service (SVS) of the Ministry of Agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

(4) le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

(5) conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

(6) conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti ed un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE [3]; detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione dell'SVS alla Commissione; l'SVS è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

(7) l'SVS ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

(8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo «State Veterinary Service (SVS) of the Ministry of Agriculture» è l'autorità competente in Lettonia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Lettonia devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «LETTONIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'SVS, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari della Lettonia e destinati alla Comunità europea

Numero di riferimento:

Paese di spedizione: LETTONIA

Autorità competente: «State Veterinary Service (SVS) of the Ministry of Agriculture»

I. **Identificazione dei prodotti**

— Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ([1]):

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento ([2]):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo d'imballaggio:

— Numero di colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento/registrazione ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i), deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dall'SVS per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

.....

.....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Certificato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposi a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

— il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 2000/85/CE.

Fatto a ……., il ……
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([3])

……
Firma dell'ispettore ufficiale ([3])

……
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([3]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

ALLEGATO B

I. **ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI**

Numero	Nome	Indirizzo
LV 25 Z	SIA «Baltijas zivis-97»	Skulte, Limbazu district — LV-4025
LV 28 Z	Joint stock Co. «Brivais vilnis»	Salacgriva, Limbazu district — LV-4033
LV 36 Z	Joint stock Co. «Banga»	Roja, Talsu District — LV-3264
LV 41 Z	Joint stock Co. «Carnikava»	Carnikava, Rigas district — LV-2163
LV 42 Z	Joint stock Co. «Auda»	Riga — LV-1030
LV 59 Z	«Unda» Ltd	Engure, Tukuma district — LV-3113
LV 61 Z	Latvian-German joint stock venture «I.M.S.»	Talsu district — LV-3264
LV 69 Z	«Kolka» Ltd	Talsu district, Kolka — LV-3275
LV 87 Z	«Banga Seafood International» Ltd	Roja, Talsu district — LV-3264

II. **ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI REGISTRATE**

Numero	Nome	Proprietario
LV 005 K	«Trollis»	Joint stock company «Brivais vilnis»
LV 009 K	«Freyr»	«Mersrags I» Ltd
LV 010 K	«Arnarborg»	«Mersrags I» Ltd
LV 068 K	«Erla»	«Mersrags I» Ltd